Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 settembre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1949, n. 1200.

Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. Riccardo Teti », con sede nel comune di Perugia.

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Dott. Riccardo Teti », con sede nel comune di Perugia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1950, n. 651.

Estinzione della « Fondazione Umberto ed Amedeo di Savoia ».

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata estinta la « Fondazione Umberto ed Amedeo di Savoia » costituita a favore dell'ex 73° reggimento fanteria.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1950, n. 652.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in Catanzaro.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in Catanzaro, la quale viene anche autorizzata ad accettare un legato disposto in suo favore da Ernesto Silipo, consistente in un immobile, situato in detto Comune e valutato L. 510.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 653.

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 nominali, in titoli di Stato Rendita 5 %, disposta in suo favore dalla baronessa Ida Zarone Bianchi, con atto pubblico amministrativo in data 19 dicembre 1949, per l'istituzione di un premio di studio biennale da intitolarsi al nome del figlio « Dott. Franco Zarone » e da conferirsi per concorso a giovani laureati in medicina e chirurgia dell'Università medesima, che abbiano presentato una tesi in neurologia meritevole di pubblicazione.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 654.

Approvazione delle modificazioni apportate all'art. 4 dello statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche al testo dell'art. 4 dello statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna, approvato con decreto luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 576.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 655.

Approvazione delle modificazioni apportate agli articoli 1 e 5 dello statuto della Società nazionale di scienze, lettere e arti, con sede in Napoli.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche al testo degli articoli 1 e 5 dello statuto della Società nazionale di scienze, lettere e arti, con sede in Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1652.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Monsieur Perrié », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 13 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Monsieur Perrié », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, livellario al comune di Castelvolturno, partita 457, foglio di mappa 43, particelle 17, 66, per la superficie di Ha. 0.58.66 e con l'imponibile di L. 73,32.

Il fondo è costituito da due appezzamenti:

il primo, corrispondente alla particella 17 del foglio di mappa 43, confina con la proprietà Noviello Domenico fu Filippo, con il canale Macedonio, con la strada vicinale Monsieur Perrié, salvo se altri;

il secondo corrispondente alla particella 66 dello stesso foglio di mappa confina con le proprietà Noviello Domenico fu Filippo, Demanio dello Stato, con la strada consorziale Macedonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Monsieur Perrié » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, *foglio n.* 207. — BERITELLI

(3806)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « San Martino a Coltura », « Monsieur Perrié » e « San Benedetto Grande », siti nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondi denominati « San Martino a Coltura », « Monsieur Perrié » e « San Benedetto Grande » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Pavoncelli Giuseppe di Nicola, Pavoncelli figli nascituri di Giuseppe e comune di Castelvolturno, riportati nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, usufruttuario, e figli nascituri di Giuseppe proprietari, livellari al comune di Castelvolturno, partita 472, foglio di mappa 24, particella 40, foglio di mappa 25, particella 27, foglio di mappa 43, particelle 8, 16, 42, 47, 20, 67, per la superficie complessiva di Ha. 7.32.91 e con l'imponibile di L. 629,94.

Il fondo « San Martino a Coltura » è diviso in due appezzamenti i quali confinano:

il primo corrispondente alla particella 40 del foglio di mappa 24, con la proprietà Buonocore Anna e Filomena fu Pasquale, comune di Castelvolturno, Boccone Alfonso ed altri fu Bernardino, De Mare Giuseppa di Angelo, con la diramazione della strada vicinale San Martino a Coltura;

il secondo, corrispondente alla particella 27 del foglio di mappa 25, con le proprietà Traettino Luigi di Antonio, Villano Domenico fu Giuliano, con la strada vicinale San Martino a Coltura, con la strada provinciale Capua-Castelvolturno.

Il fondo « Monsieur Perrié » è diviso in quattro appezzamenti i quali confinano:

il primo, corrispondente alla particella 8 del foglio di mappa 43, con le proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, Papararo Vincenzo fu Vincenzo, Noviello Rocco ed altri fu Carmine, Noviello Filippo fu Domenico, Campanella Giacinta fu Giacomo, De Litala Raimondo fu Giuseppe;

il secondo, corrispondente alla particella 16 dello stesso foglio di mappa, con le proprietà Noviello Filippo fu Domenico, Noviello Arturo fu Carmine, Diana Alessandro di Giuseppe, con la strada vicinale Monsieur Perrié;

il terzo, corrispondente alle particelle 20 e 67 dello stesso foglio di mappa, con le proprietà Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, Demanio dello Stato Ramo Bonifiche, comune di Castelvolturno, Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, con la strada vicinale Monsieur Perrié;

il quarto, corrispondente alla particella 42 dello stesso foglio di mappa, con le proprietà De Ponte Cesare ed Orazio fu Felice, Traettino Luigi di Antonio ed altro, comune di Castelvolturno, Noviello Nicola fu Filippo, con la strada vicinale Monsieur Perrié.

Il fondo « San Benedetto Grande », corrispondente alla particella 47 del foglio di mappa 43, confina con le proprietà Noviello Rocco ed altri fu Carmine, comune di Castelvolturno, Noviello Filippo fu Domenico con la strada civinale San Benedetto Grande, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I fondi « San Martino a Coltura », Monsieur Perrié » e « San Benedetto Grande » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 110.000 (centodiecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 212. — BERITELLI

(3808)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1950.

Caratteristiche e validità del francobollo celebrativo della ricostruzione del Ponte di Santa Trinita in Firenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 28 settembre 1948, n. 1293, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo della ricostruzione del Ponte di Santa Trinità a Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo per la ricostruzione del Ponte di Santa Trinita, emesso nel valore da L. 20, è stampato in rotocalco in coloro verde scuro su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 28 x 22 e del formato carta di mm. 31 x 25,5.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta del froncobollo riproduce la visione panoramica del ponte di Santa Trinita sull'Arno, con la leggendina posta in basso a destra « Sarà ricostruito come era e dove era », racchiusa, a destra da una composizione verticale formata da due gigli stilizzati, emblemi araldici di Firenze, posti in alto e in basso della composizione costituita da un intreccio di rami spinati; in alto, dalla leggenda « Poste Italiane »; in basso, in un rettangolino a fondo scuro, dal valore del francobollo e leggende « Lire 20 » « il Ponte di Santa Trinita in Firenze distrutto per eventi di guerra nell'agosto 1944 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 agosto 1950 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1950.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1950
Registro Poste n. 22, *foglio n.* 45. — MANZELLA

(3759)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1950.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
AD INTERIM

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1949, con il quale è stato provveduto alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Accogliendo la richiesta dell'Ambasciatore Raffaele Guariglia di essere sostituito nell'incarico;

Vista la designazione del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Cicconardi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », quale rappresentante del Ministero degli affari esteri, in sostituzione di S. E. Raffaele Guariglia.

Roma, addì 27 giugno 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1950
Registro Africa Italiana n. 2, *foglio n.* 293

(3827)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1950.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere inerenti alla costruzione del nuovo impianto radiotrasmittente di Portofino (Genova).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, che completa l'art. 20 del decreto sopra citato, il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio radioaudizioni circolari, il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari, il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, con cui è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda dell'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione (R.A.I.) in data 25 maggio 1950, concernente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative all'impianto di un centro radiotrasmittente da 50 Kw nelle vicinanze di Genova e precisamente in località del promontorio di Portofino al fine di migliorare le condizioni del servizio di radiodiffusione lungo tutta la riviera ligure;

Visto il piano di ricostruzione della rete radiofonica italiana approvato con Ministeriale 980677/7780/33 del 29 maggio 1946;

Considerato il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere di cui trattasi, e la loro urgenza e la indifferibilità;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 2 e 20 del regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1917, e degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, le opere necessarie all'impianto della stazione radiofonica da 50 Kw di Portofino sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto l'Ente concessionario R.A.I. è autorizzato, ove ne ravvisi l'opportunità, ad espropriare i terreni e a limitare i diritti di proprietà da parte degli aventi diritto nelle località occorrenti per la esecuzione delle opere di cui trattasi.

Art. 3.

In qualunque momento il personale tecnico addetto alle opere inerenti il nuovo impianto dovrà avere libero accesso alle antenne disposte e da disporre attraverso stradelle da mantenersi normalmente dall'Ente concessionario, lungo le linee elettriche, e in modo diverso secondo le esigenze del servizio.

L'Ente concessionario potrà occupare parti della zona stessa ove lo ritenga necessario a suo giudizio, recingendo in tutto o in parte le antenne e gli organi annessi, secondo le esigenze tecniche e vietare comunque ogni accesso di animali e di persone a tali aree con sola eccezione del proprio personale addetto alle opere e agli impianti, debitamente autorizzato, e potrà aumentare il numero delle stradelle, delle aree occupate e le relative recinzioni, o spostarle se le antenne saranno aumentate di numero o spostate o modificate.

Art. 4.

Per le espropriazioni, occupazioni e imposizioni di servitù di cui ai precedenti articoli, resta ferma la procedura stabilita dagli articoli 181 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1950

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 21, foglio n. 203. — MANZELLA

(3834)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Immatricolazione fra la gente di mare di 1ª categoria degli studenti delle scuole nautiche e degli altri istituti di educazione marinara.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1930, n. 744, convertito in legge, con la legge 2 marzo 1931, n. 232, che detta le condizioni per l'immatricolazione fra la gente di mare di prima categoria;

Visto il regio decreto 25 maggio 1931, n. 853, sulla idoneità al nuoto e alla voga richiesta per l'immatricolazione anzidetta;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di prima categoria;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè le norme del Codice della marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, e del relativo regolamento marittimo, approvato con il regio decreto 20 novembre 1879, n. 5156, tuttora in vigore in base agli articoli 1328 e 1329 del predetto Codice della navigazione;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1950 che prevede la sospensione temporanea delle immatricolazioni fra la gente di mare di prima categoria;

Ritenuta l'opportunità di non ritardare l'imbarco per esercitazione degli studenti nautici e degli allievi degli altri istituti di educazione marinara e di disciplinare il rilascio dei libretti di navigazione agli stessi;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al decreto Ministeriale 9 giugno 1950 che sospende temporaneamente le immatricolazioni fra la gente di mare di prima categoria, è consentito il rilascio del libretto di navigazione agli studenti delle scuole nautiche, delle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, delle scuole governative di avviamento al lavoro a tipo marinaro e del Collegio professionale marittimo « Caracciolo », con l'osservanza delle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Gli studenti di cui al precedente articolo saranno immatricolati con la qualifica di « allievo nautico », « allievo scuole Enem », « allievo istituto educazione marinara », « allievo collegio Caracciolo » e i relativi titoli matricolari, rilasciati a richiesta dei presidi degli istituti predetti, fino al conseguimento del titolo di studio professionale, saranno da questi ultimi custoditi e consegnati agli interessati solo all'atto dell'imbarco per esercitazione.

Lo studente, che sbarca al termine del viaggio, deve riconsegnare il libretto alla segreteria dell'istituto, perchè sia custodito nel proprio fascicolo personale. Ove interrompa gli studi, la competente Capitaneria di porto, su segnalazione dei Presidi, disporrà l'annullamento del libretto stesso rilasciato con la speciale qualifica di « allievo », restando in facoltà dell'interessato di richiederlo con altra qualifica qualora ne abbia diritto.

Art. 3.

I libretti di navigazione rilasciati agli studenti di cui al precedente art. 2 non sono validi ai fini della iscrizione nei turni degli uffici di collocamento, fino a quando gli intestatari non avranno completato gli studi e conseguito il relativo diploma.

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(3699)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1950.

Rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla benzina, agli autisti di piazza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

Vista la voce 643-*b*) 1, n. 2, della tabella *B* allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, modificato dalla legge 9 maggio 1950, n. 202;

Determina:

Art. 1.

L'agevolazione prevista al n. 2 della voce ex 643-*b*) 1 della tariffa dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, di cui alla tabella *B* allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, modificata dalla legge 9 maggio 1950, n. 202, per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da piazza adibite al servizio pubblico — compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza — viene accordata sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota della imposta di fabbricazione stabilita, in via generale, per la benzina (voce 643-*b*-1) dall'art. 1 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, e quella ridotta, applicabile in base alla tabella *B* al n. 2 della voce « oli di petrolio, ecc., altri, benzina ».

Art. 2.

Al rimborso sarà provveduto, alla fine di ciascun bimestre, dalle Intendenze di finanza. I concessionari di licenze presenteranno, all'uopo, un elenco indicante i

giorni di effettivo servizio prestato, in ciascun Comune della provincia, dalle autovetture da piazza adibite al servizio pubblico. Tali elenchi dovranno essere certificati esatti dalle competenti autorità comunali.

Art. 3.

Per l'assegnazione dei singoli Comuni alle diverse classi previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 2 — modificato — della voce 643-*b*) 1 della predetta tabella *B*, saranno tenute per base le cifre del censimento del 21 aprile 1936.

Art. 4.

Le domande dovranno essere presentate alle competenti Intendenze di finanza entro il giorno 15 del mese successivo a quello della scadenza di ogni bimestre maturato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1950
Registro Finanze n. 18, foglio n. 77

(3833)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1950.
Divieto di caccia al fagiano nella provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Teramo, tendente ad ottenere il divieto di caccia al fagiano nella provincia stessa, al fine di proteggere ed incrementare tale specie di selvaggina;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo d'interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima d'adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Fino a nuova disposizione, nella provincia di Teramo, la caccia al fagiano è vietata.

Da tale divieto sono esclusi i fondi regolarmente costituiti in riserva di caccia.

Il Comitato provinciale della caccia di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1950

Il Ministro: SEGNI

(3707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1950, registro Interno n. 31, foglio n. 254, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palombaro (Chieti) di un mutuo di L. 938.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3836)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinario portato dalla ricevuta: 40 — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Popolla Vincenzo fu Innocenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 8 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Enna — Intestazione: Novello Alberto fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 680.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 13 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Mogni Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 agosto 1950

Il Direttore generale

(3651)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazioni al valor militare

Con decreto Presidenziale 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1950, registro Esercito n. 24, foglio n. 328, sono ripristinate ad ogni effetto, a partire dal 14 giugno 1949, le concessioni delle seguenti decorazioni al valor militare revocate al maggiore ZANIBONI Tito, con regio decreto 7 febbraio 1929 (registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1929, Guerra registro n. 49, foglio n. 498):

Medaglia d'argento al valor militare, concessa con regio decreto 29 ottobre 1916;

Medaglia di bronzo al valor militare, concessa con regio decreto 8 gennaio 1922;

Medaglia d'argento al valor militare, concessa con regio decreto 8 gennaio 1922;

Medaglia d'argento al valor militare, concessa con regio decreto 8 gennaio 1922.

(3365)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro pei lavori pubblici n. 3128 del 25 agosto 1950, il sig. ing. Eugenio Manunta Bruno è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari, in sostituzione del prof. Giovanni Bertino, dimissionario.

(3812)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 170 circa, compresa nel comune di Torre Boldone, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: confine territoriale del comune di Torre Boldone col territorio del comune di Ponteranica;

ad *est*: confine territoriale del comune di Ranica da località «Croce del Boscone» fino alla località «Ponte dei Morti»;

a *sud*: dal Ponte dei Morti il sentiero che conduce alla Chiesa dei Morti, a cascina Gaèt fino al confine teritoriale col comune di Bergamo (reparto Redona);

ad *ovest*: confine territoriale del comune di Bergamo dal punto d'incrocio predetto fino al confine del territorio del comune di Ponteranica.

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 360 circa, compresa nel comune di Roccabruna, delimitata dai seguenti confini:

dalla cappella di Sant'Anna verso ovest seguendo la strada vicinale detta Carriou fino al limite ovest dei beni comunali rimboschiti, quindi obliqua verso nord seguendo il limite dei beni comunali raggiunge la strada vicinale di Melle che segue fino al colle della Ciabra, indi verso est segue il confine col comune di Mellè e di Valmala segnato dallo spartiacque fino al colle di Valmala, quindi obliquando verso sud la strada vicinale detta per Valmala, passando a Fodogna e alle rovine di Castellaccio, quindi obliqua verso ovest segue la linea di separazione tra i beni comunali rimboschiti e i beni privati passando a la Valletta, Roccia Grossa, le Barmàsse, raggiunge la strada detta dell'Alburnè che segue fino alla cappella di Sant'Anna.

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 50 circa, compresa nel comune di Saluzzo, delimitata dai seguenti confini:

torrente Bronda nel limite di confine della proprietà Parpaglia; linea perpendicolare al fiume Po; fiume Po riva sinistra; linea retta che attraversa il fiume Po; incontro con il confine proprietà Parpaglia e da qui fino al punto di partenza.

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 150 circa, compresa nel comune di Costigliole Saluzzo, delimitata dai seguenti confini:

dal molino sito sulla sponda destra del torrente Varaita (a 200 metri a monte dello stradale Cuneo-Saluzzo) fino alla località «Rocca dei Ciri» segue il corso del Varaità; ivi per un breve e quasi impraticabile canalone raggiunge la vecchia strada di Rossana, la segue per circa 200 metri, indi imboccata a sinistra la carrareccia per C. Regis la segue fino a tale località; dal C. Regis segue un breve tratto di sentiero che congiunge alla strada del laghetto del Lavone che il confine della zona segue fino in prossimità di tale laghetto; da quest'ultima località il confine segue la strada che adduce alla cascina Paradiso fino al bivio colla strada per San Michele; segue quindi la strada che unisce la cascina Paradiso colla cascina Bisognetta passando in prossimità dei C. Coniglio e Cismondi; dalla cascina Bisognetta il confine resta delimitato dalla strada che congiunge detta località con lo stradale Cuneo-Saluzzo; quest'ultimo viene seguito fino all'inizio del concentrico di Vostigliole; ivi seguendo la strada che porta alla Chiesa parrocchiale prosegue verso il molino del torrente Varaita.

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 500 circa, compresa nel comune di Cortemilia, delimitata dai seguenti confini:

ritano Rigosio, dal torrente Uzzone fino ai confini con la provincia di Asti; affluente di detto ritano al Brich tre strade; dal Brich tre strade ritano di Piovero; strada statale n. 29 fino al ponte Moschetto, indi torrente Uzzone fino al ritano Rigosio.

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 300 circa, compresa nel comune di Dronero, delimitata dai seguenti confini:

Dronero-Casa Bianca (linea di demarcazione della strada comunale) Casa Bianca (limite del confine comune di Dronero con il comune di Roccabruna) e cioè B.ta Faramia-Margaria-Pian d'la-Ba-fontana dell'asino e lungo la cresta fino alla cima del colle di San Bernardo altezza n. 1625; colle San Bernardo (con centro alla Croce di ferro) al colle dell'Irette linea che scende lungo la cresta fino all'altezza segnalata sulla carta n. 1105; colle dell'Irette discende verso il Villar Son Costanzo Centro per B.ta Belliardi-Ghio e scende lungo la strada denominata Foresti passante per la borgata Chiari fino al capoluogo di Villar San Costanzo; Villar San Costanzo con una linea retta fino alla borgata Chiapello dove discende lungo una piccola strada fino a Dronero.

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 477 circa, compresa nel comune di Verzuolo, delimitata dai seguenti confini:

pilone San Bernardo; strada vicinale San Grato; breve tratto della strada provinciale Verzuolo-Saluzzo, indi strada comunale di Falicetto; strada vicinale Sant'Anna; strada vicinale Mattona; frazione Chiamina; strada vicinale alla Chiamina; strada provinciale Verzuolo-Costiole; strada vicinale San Bernardo; strada vicinale Bricco lungo; pilone San Bernardo.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1948, nella zona di Cherasco, località «Roreto» (Cuneo), dell'estensione di ettari 442 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 luglio 1948, nella zona di Albenga (Savona), della estensione di ettari 1900, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della servaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

(3764)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 19 maggio 1950, n. 20407.2/9175, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota del prefetto di Ascoli Piceno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Alberto Balice, impedito da esigenze di servizio, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Alberto Balice è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno, il medico provinciale dott. Armando Ciocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 7 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3677)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Mantova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 7 dicembre 1948, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova.

La Commissione stessa è stata così costituita:

Presidente:

Lozzi dott. Camillo, vice prefetto.

Membri:

Marginesu prof. Pasquale;
Campanacci prof. Domenico;
Lillo dott. Leonardo, dell'Istituto superiore di sanità;
Manzini prof. Pietro.

Segretario:

Cotogno dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Mantova.

Mantova, addì 11 luglio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3662)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del prefetto di Modena in data 1° ottobre 1949, n. 30686, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

Criscuoli dott. Darwin, vice prefetto.

Componenti:

Saitta dott. Placido, medico provinciale;
Fornero prof. Arturo, direttore della crinica ostetrica dell'Università di Modena;
Garrasi prof. Giuseppe, docente di clinica ostetrica;
Beltrami Elena, ostetrica condotta.

Segretario:

Giovannitti dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 2 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3679)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del prefetto di Modena in data 1° ottobre 1949, n. 30686, col quale è indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Criscuoli dott. Darwin, vice prefetto.

Componenti:
Saitta dott. Placido, medico provinciale;
Acanfora prof. Giuseppe, titolare della cattedra di clinica delle malattie tropicali dell'Università di Modena, preside della Facoltà di medicina;
Fornero prof. Arturo, direttore della clinica ostetrica della Università di Modena;
Marino dott. Antonino, medico condotto.

Segretario:
Giovannitti dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 8 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3678)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per esami ad un posto di capo laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per il Laboratorio di patologia vegetale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
AD INTERIM

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione dell'Africa italiana;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sull'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 1950 n. 75597/12106-2.5;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di capo di laboratorio, ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze.

Art. 2.

Il predetto posto riguarda la specializzazione indicata nel prospetto annesso al presente decreto nel quale sono specificati i titoli di studio richiesti e il programma di esami delle prove scritte.

Art. 3.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati nei ruoli tecnici agrari, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso, in possesso di un diploma di laurea come specificato nello annesso prospetto;

b) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dell'Africa italiana assunti in base alle norme del decreto del Ministero dell'Africa italiana 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello del posto messo a concorso;

c) coloro che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso dell'art. 20 del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, cioè che, oltre a possedere i requisiti generali, abbiano almeno otto anni di laurea alla data del presente decreto.

Costituiscono titoli preferenziali per l'ammissione al concorso l'avere espletato una apprezzabile attività nel campo della patologia vegetale documentata dal conseguimento della libera docenza in tale disciplina, il possedere una esperienza diretta dei paesi tropicali e subtropicali e una dimostrabile lunga attività nell'insegnamento delle discipline fitopatologiche.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda su carta da bollo legale, scritta e sottoscritta di proprio pugno con le indicazioni del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni. La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso l'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze.

Non sono ammessi al concorso quei candidato la cui domanda e documenti pervenissero all'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate, per i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente bando, dai seguenti documenti:

a) titolo di studio e altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso;

b) copia dello stato matricolare civile da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il concorrente dipende, autenticato dai superiori gerarchici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) del predetto art. 3 dovranno presentare i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo legale dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 25.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 45 alla data del presente decreto.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che, al 4 febbraio 1937, data del decreto-legge 1937, n. 100, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

2) titolo originale di studio o copia di esso autenticata da un notaio nonchè un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il titolo di laurea, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello finale;

3) certificato su carta da bollo legale del sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti del presente decreto gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Presidenziale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo legale;

5) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi su carta da bollo legale dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza ove l'aspirante risieda da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo legale da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo legale di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta;

8) stato di famiglia su carta da bollo legale da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documentazione deve essere prodotta soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia di epoca recente (formato tessera) con la firma dell'aspirante debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; quelli di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) ed 8) dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Sindaco di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 6), 7), 8) del predetto articolo insieme a copie del loro stato di servizio civile rilasciato e autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze.

In caso di sua assenza o di impedimento sarà sostituito dal vice direttore dell'Istituto agronomico stesso;

c) da un funzionario di grado non inferiore al 6° del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa italiana;

d) da due docenti di Università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di 10 punti. Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze nella data da destinarsi. Le prove scritte, pratiche ed orali che dovranno essere sostenute dai candidati sono stabilite nel prospetto annesso al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nella prova scritta e pratica e non meno di 6/10, in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 6/10.

Art. 12.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni e dell'ora in cui saranno tenute le prove scritte, pratiche e orali.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei al concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 a favore dei reduci e partigiani.

Art. 14.

Il Ministro per l'Africa italiana con suo decreto approva la graduatoria del concorso e procede alla nomina del vincitore.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministero dell'Africa italiana ha facoltà di provvedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue immediatamente in graduatoria.

Art. 15.

Qualora entro il termine fissato, il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciatario e il Ministro per l'Africa italiana potrà coprire il posto nel modo previsto dal precedente art. 14.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1950
Registro Africa italiana n. 2, *foglio n.* 24. — ZANCA

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: rapporti tra fattori ambientali e malattie delle piante nelle regioni tropicali e subtropicali. Importanza delle malattie e fattori che ne favoriscono la diffusione in questi ambienti.

Le principali malattie delle piante coltivate nelle zone tropicali e subtropicali e particolarità dei loro metodi di lotta.

Prova pratica: riconoscimento di campioni fitopatologici coloniali. Preparazione e dimostrazione di preparati ad essi relativi.

Prova orale: oltre al programma per la prova scritta: sistematica dei batteri e miceti parassiti delle piante; criteri morfologici e biologici su cui si basa. Metodi tecnici per lo studio morfologico e biologico dei microrganismi parassiti e saprofiti. Cenni sulla legislazione fitopatologica nelle colonia. Cenni di agricoltura tropicale e subtropicale.

Roma, addì 14 giugno 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

(3710)

Concorso per esami ad un posto di capo laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'insegnamento dell'agronomia e coltivazioni nei paesi tropicali e subtropicali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
AD INTERIM

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione dell'Africa italiana;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sull'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 1950 n. 75597/12106-2.5;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di capo laboratorio, ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze.

Art. 2.

Il predetto posto riguarda la specializzazione indicata nel prospetto annesso al presente decreto nel quale sono specificati i titoli di studio richiesti e il programma di esami e le prove scritte.

Art. 3.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sottoindicate:

a) impiegati dei ruoli tecnici agrari, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso, in possesso di un diploma di laurea come specificato nello annesso prospetto;

b) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dell'Africa italiana assunti in base alle norme del decreto del Ministero dell'Africa italiana 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello del posto messo a concorso;

c) coloro che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso dell'art. 20 del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, cioè che, oltre che a possedere i requisiti generali, abbiano almeno otto anni di laurea alla data del presente decreto.

Costituiscono titoli preferenziali per l'ammissione al concorso una dimostrabile lunga attività nell'insegnamento delle discipline agrarie con particolare riferimento ai paesi subtropicali e tropicali, l'avere espletato apprezzabile attività nel campo della agricoltura subtropicale e tropicale e il possedere una esperienza diretta dei paesi subtropicali e tropicali.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria dello Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda su carta da bollo legale scritta e sottoscritta di proprio pugno, con le indicazioni del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni. La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso l'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze.

Non sono ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero all'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze, oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate, per i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente bando, dai seguenti documenti:

a) titolo di studio e altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso;

b) copia dello stato matricolare civile da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il concorrente dipende, autenticato dai superiori gerarchici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) del predetto art. 3 dovranno presentare i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo legale dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 25.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 45 alla data del presente decreto.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che, al 4 febbraio 1937, data del decreto-legge 1937, n. 100, abbia prestato un interrotto servizio da almeno due anni presso l'Amministrazione dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

2) titolo originale di studio o copia di esso autenticata da un notaio, nonchè un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il titolo di laurea, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello finale;

3) certificato su carta da bollo legale del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti del presente decreto gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Presidenziale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo legale;

5) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi su carta da bollo legale dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo legale da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato ovvero, certificato su carta da bollo legale di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta;

8) stato di famiglia su carta da bollo legale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia di epoca recente (formato tessera) con la firma dell'aspirante debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Uffi-*

ficiale della Repubblica; quelli di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) ed 8) dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Sindaco di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 6), 7), 8) del predetto articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato e autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta.

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana Firenze.

In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal vice direttore dell'Istituto agronomico stesso;

c) da un funzionario di grado non inferiore al 6° del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa italiana;

d) da due docenti di Università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti. Saranno dichiarati idonei al concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze nella data da destinarsi. Le prove scritte, pratiche ed orali che dovranno essere sostenute dai candidati sono stabilite nel prospetto annesso al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nella prova scritta e pratica e non meno di 6/10, in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 6/10.

Art. 12.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni e dell'ora in cui saranno tenute le prove scritte, pratiche e orali.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei al concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, a favore dei reduci e partigiani.

Art. 14.

Il Ministro per l'Africa italiana con suo decreto approva la graduatoria del concorso e procede alla nomina del vincitore.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministero dell'Africa italiana ha facoltà di provvedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue immediatamente in graduatoria.

Art. 15.

Qualora entro il termine fissato, il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciatario e il Ministro per l'Africa italiana potrà coprire il posto nel modo previsto dal precedente art. 14.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1950
Registro Africa italiana n. 2, *foglio n.* 23. — ZANCA

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Laurea in scienze agrarie.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: importanza dell'agricoltura nei paesi tropicali e subtropicali. Le produzioni degli indigeni e le produzioni dei metropolitani. I fattori naturali della produzione agraria dei paesi tropicali e subtropicali: il clima, il terreno, la pianta.

La tecnica di sfruttamento dei fattori naturali per la produzione agraria. La messa a coltura dei terreni, la degradazione dei terreni e il problema di reintegrazione dei terreni degradati.

La sperimentazione e il miglioramento delle piante coltivate nei tropici e subtropici.

Prova orale: oltre al programma della prova scritta, le colture tropicali e subtropicali e i principali sistemi d'agricoltura dei tropici e subtropici.

Roma, addì 14 giugno 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

(3711)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 28 giugno 1950;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso, e ciò in relazione a particolari sopravvenute esigenze della Ragioneria generale;

Decreta:

Il termine 27 agosto 1950 per la presentazione delle domande per il concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova, nel ruolo di gruppo *A* della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 28 giugno 1950, è prorogato al 31 ottobre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1950
Registro Tesoro n. 11, *foglio n.* 159. — AMATO

(3841)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe della provincia di Foggia, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1950.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1950, per il conferimento del posto di segretario generale provinciale di 1ª classe, vacante nella provincia di Foggia;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 luglio 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe della provincia di Foggia, nell'ordine come appresso indicato:

1. Bastianello Paolo	punti	103,19	su 132
2. Sabatini Giuseppe	»	83,47	»
3. Basso Luigi	»	77,63	»
4. Lanfranco Giacomo	»	77,56	»
5. Cuttitta Carmelo	»	77,07	»
6. Lombardi Edoardo	»	70,91	»
7. Fontana Vincenzo	»	69,89	»
8. Crescimanno Filippo	»	69,50	»
9. Carminelli Etrusco	»	66,01	»
10. Carlomagno Marco	»	65,58	»
11. Palmieri Francesco	»	60,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1950

Il Ministro: SCELBA

(3681)

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto prefettizio n. 46582 del 17 dicembre 1947, col quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Caserta alla data del 1° dicembre 1947;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica 19 giugno 1948, n. 20495.2/9022;

Visti gli atti relativi alla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Berretta dott. Giuseppe	*punti*	95,95	su 150
2. Alfieri dott. Cosimo	»	93,50	»
3. Riello dott. Vittorio	»	89,10	»
4. Fusco dott. Nicola	»	88 —	»
5. Purcaro dott. Dino	»	85,65	»
6. Griffo dott. Paolo	»	85 —	»
7. Gigliofiorito dott. Giovanni	»	84,35	»
8. Della Ventura dott. Crescenzo, ex combattente	»	83,75	»
9. Di Benedetto dott. Pasquale	»	83,75	»
10. Romagnoli dott. Pasquale	»	83,50	»
11. Fusco dott. Lorenzo, orfano di guerra	»	82,50	»
12. Carlone dott. Nicola	»	82,50	»
13. Troianiello dott. Raffaele	punti	81,50	su 150
14. Rossi dott. Mario	»	80,75	»
15. Aldi dott. Salvatore	»	80,10	»
16. Fabozzi dott. Vincenzo	»	80 —	»
17. De Cesare dott. Vincenzo	»	79,55	»
18. Rossetti dott. Salvatore, ex combattente e reduce	»	79,30	»
19. Antinozzi dott. Pio	»	79,30	»
20. Gioppa dott. Pietro	»	79 —	»
21. Mazzacca dott. Gaetano	»	78,75	»
22. Tartaglione dott. Antonio	»	78,70	»
23. Morelli dott. Pasquale	»	78,45	»
24. Falco dott. Salvatore	»	78,30	»
25. Mazzarella dott. Pasquale	»	78,20	»
26. Dell'Aversana dott. Riccardo	»	77,75	»
27. Borrelli dott. Carlo	»	77,50	»
28. La Mantia dott. Stellario	»	77,30	»
29. Marandola dott. Gavino	»	77 —	»
30. Alfano dott. Agostino	»	76,80	»
31. Di Resta dott. Mario	»	76,25	»
32. Gaglione dott. Nicola	»	76 —	»
33. Russo Spena dott. Antonio, ex combattente	»	75,50	»
34. Quarto dott. Domenico.	»	75,50	»
35. Lino dott. Francesco, ex combattente, coniugato, 8 figli	»	75 —	»
36. Forte dott. Stanislao, ex combattente, coniugato, senza figli	»	75 —	»
37. Ciccaglione dott. Filiberto, sinistrato di guerra per rappresaglia nazi-fascista	»	75 —	»
38. Di Rosa dott. Salvatore	»	75 —	»
39. Serao dott. Armando, ex combattente	»	74,75	»
40. Romano dott. Pasquale, laurea con punti 107	»	74,75	»
41. Di Lullo dott. Mario, laurea con punti 98	»	74,75	»
42. Cortellessa dott. Gino, ex combattente, sinistrato di guerra	»	74,50	»
43. Ferruccio dott. Arnaldo, ex combattente	»	74,50	»
44. Martone dott. Mario	»	74,15	»
45. Della Valle dott. Gennaro	»	74 —	»
46. Tartaglione dott. Manfredo, ex combattente reduce, medaglia di bronzo	»	73,75	»
47. Santillo dott. Elpidio, orfano di guerra	»	73,75	»
48. Di Nardo dott. Elio	»	73,75	»
49. Passeretta dott. Matteo, ex combattente, classe 1910	»	73,50	»
50. Campanile dott. Angelo, ex combattente, classe 1920	»	73,50	»
51. Giardina dott. Giovanni	»	73,50	»
52. Ferrari dott. Ottorino	»	73,35	»
53. Capizzi dott. Pasquale	»	73 —	»
54. Negro dott. Saverio	»	72,50	»
55. Iaselli dott. Guido	»	72,40	»
56. Fusco dott. Claudio	»	72,30	»
57. Toscano dott. Francesco	»	72,20	»
58. Ferraro dott. Angelo	»	72 —	»
59. Silvestre dott. Andrea	»	71,50	»
60. Casale dott. Luigi, ex combattente	»	71,25	»
61. Petrella dott. Ferdinando	»	71,25	»
62. Greco dott. Biagio	»	71 —	»
63. Gallo dott. Gennaro	»	70,75	»
64. Marandola dott. Silvio	»	70 —	»
65. Giordano dott. Ferdinando	»	68 —	»
66. Catalano dott. Giuseppe	»	67,80	»
67. Bertone dott. Pasquale, coniugato, con un figlio	»	67,50	»
68. Zacchia dott. Ernesto	»	67,50	»
69. Iannelli dott. Lorenzo	»	67,25	»
70. Diaco dott. Vincenzo	»	66,85	»
71. Cresce dott. Domenico	»	66,70	»
72. Lombari dott. Luigi, ex combattente	»	66,50	»
73. Cepparulo dott. Giovanni	»	66,50	»
74. Razzino dott. Antonio	»	66,25	»
75. Nuzzo dott. Giovanbattista, ex combattente, orfano di guerra	»	66 —	»
76. Maienza dott. Mario	»	66 —	»

77.	Salzillo dott. Ferdinando	punti	65,65	su 150
78.	Gravina dott. Nicola, ex combattente, reduce di prigionia	»	64,50	»
79.	Salemme dott. Agostino, ex combattente	»	64,50	»
80.	Borrelli dott. Vincenzo	»	64 —	»
81.	Natale dott. Salvatore, coniugato, con 2 figli	»	62,75	»
82.	Cirioli dott. Francesco	»	62,75	»
83.	Cotecchia dott. Ubaldo	»	62,50	»
84.	Tagliacozzi dott. Pasquale	»	60,80	»
85.	D'Elia dott. Geremia	»	60,11	»
86.	Cervo dott. Raffaele	»	60 —	»
87.	Di Taranto dott. Consalvo	»	59,75	»
88.	Di Muccio dott. Guido	»	59 —	»
89.	Piccirillo dott. Francesco	»	58,75	»
90.	Di Panni dott. Francesco, coniugato	»	58,50	»
91.	Picazio dott. Attilio	»	58,50	»
92.	Bove dott. Filippo	»	57,25	»
93.	Mone dott. Andrea	»	57,20	»
94.	Piccirillo dott. Antonio	»	57 —	»
95.	Di Maio dott. Nicolino	»	56,20	»
96.	Liguori dott. Romolo	»	56 —	»
97.	Galdieri dott. Lelio	»	55,50	»
98.	Spirito dott. Angelo, laurea con 100	»	55 —	»
99.	Castellano dott. Bernardo, laurea con 92	»	55 —	»
100.	Sibillo dott. Raffaele, ex combattente	»	54,50	»
101.	Del Prete dott. Italo	»	54,50	»
102.	Anania dott. Carmelo	»	54,35	»
103.	Candalino dott. Luigi	»	54 —	»
104.	Trama dott. Gennaro	»	53,90	»
105.	Cicatelli dott. Antonio	»	53,25	»
106.	Marsella dott. Antonio	»	52,60	»
107.	Liguori dott. Carlo	»	52,30	»
108.	D'Isa Anton dott. Gualtiero	»	51,50	»
109.	D'Andrea dott. Pietro, laurea con 100	»	50 —	»
110.	Piegari dott. Ermanno, laurea con 90	»	50 —	»
111.	Gaudiosi dott. Emilio	»	47 —	»
112.	Fiorillo dott. Gaetano	»	46,60	»
113.	Anania dott. Giovanni	»	45,75	»
114.	Cepparulo dott. Matteo	»	44,50	»
115.	Mandara dott. Filippo	»	40,50	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 28 luglio 1950

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, indetto con decreto prefettizio 17 dicembre 1947, n. 46582;

Viste le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuno indicata:

1. Berretta dott. Giuseppe: Caserta centro;
2. Alfieri dott. Cosimo: Caserta, frazione San Clemente;
3. Riello dott. Vittorio Ugo: Castel Morrone;
4. Fusco dott. Nicola: Caserta, frazione Puccianoiello;
5. Purcaro dott. Dino: Mignano;
6. Griffo dott. Paolo: Trentola;
7. Gigliofiorito dott. Giovanni: Capodrise;
8. Della Ventura dott. Crescenzo: Casagiove;
9. Di Benedetto dott. Pasquale: Sparanise;
10. Romagnoli dott. Pasquale: Piedimonte D'Alife;
11. Fusco dott. Lorenzo: Sessa Aurunca, 4ª condotta;
12. Carlone dott. Nicola: San Potito Sannitico;
13. Troianiello dott. Raffaele: Carinola;
14. Rossi dott. Mario: Teano Centro;
15. Aldi dott. Salvatore: Liberi;
16. Fabozzi dott. Vincenzo: Aversa Centro;
17. De Cesare dott. Vincenzo: Raviscanina;
18. Rossetti dott. Salvatore: Frignano Maggiore;
19. Antinozzi dott. Pio: Sessa Aurunca, 1ª condotta;
20. Mazzacca dott. Gaetano: Portico di Caserta;
21. Tartaglione dott. Antonio: Sant'Angelo in Formis;
22. Morelli dott. Pasquale: Aversa, 2ª condotta;
23. Falco dott. Salvatore: Parete;
24. Mazzarella dott. Pasquale: Sant'Angelo D'Alife;
25. Dell'Aversana dott. Riccardo: San Marcellino;
26. Borrelli dott. Carlo: Pastorano;
27. La Mantia dott. Stellario: Casaluce;
28. Marandola dott. Gavino: Roccadevandro;
29. Alfano dott. Agostino: Mondragone;
30. Di Resta dott. Mario: Camigliano;
31. Gaglione dott. Nicola: Macerata Campania;
32. Quarto dott. Domenico: Gricignano;
33. Lino dott. Francesco: Francolise;
34. Forte dott. Stanislao: Sessa Aurunca, 3ª condotta;
35. Ciccaglione dott. Filiberto: Sessa Aurunca, 5ª condotta;
36. Di Rosa dott. Salvatore: Bellona;
37. Serao dott. Armando: Sessa Aurunca, 6ª condotta;
38. Romano dott. Pasquale: Sant'Arpino;
39. Di Lullo dott. Mario: Fontegreca;
40. Cortellessa dott. Gino: Vairano Patenora;
41. Ferruccio dott. Arnaldo: Presenzano;
42. Della Valle dott. Gennaro: Caserta Vecchia;
43. Tartaglione dott. Manfredo: Rocchetta e Croce;
44. Santillo dott. Elpidio: Giano Vetusto;
45. Di Nardo dott. Elio: San Gregorio;
46. Passeretta dott. Matteo: Sessa Aurunca, 2ª condotta;
47. Campanile dott. Angelo: Teano, zona Versano;
48. Giardina dott. Giovanni: Castel Volturno;
49. Ferrari dott. Ottorino: Conca della Campania;
50. Capizzi dott. Pasquale: Calvi Risorta;
51. Negro dott. Saverio: Santa Maria la Fossa;
52. Fusco dott. Claudio: Piana di Caiazzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 28 luglio 1950

Il Prefetto

(3633)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1947

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1947, indetto con decreto 31 dicembre 1947, n. 49523-IIIa della Prefettura di Trento;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Bettini dott. Amedeo fu Cesare, punti 129,541 su 150;
2. Slucca dott. Vittorio fu Adolfo, punti 129,132 su 150;
3. Dorigotti dott. Alberto fu Giuseppe, punti 124,500 su 150;

4. Ravagni dott. Mariano fu Giuseppe, punti 124,307 su 150;
5. Pisoni dott. Galeazzo di Luigi, punti 124,100 su 150;
6. Endrizzi dott. Adolfo fu Marcello, punti 123,750 su 150;
7. Largaiolli dott. Dionigio di Riccardo, punti 122,850 su 150;
8. Tappainer dott. Giacomo fu Ernesto, punti 122,006 su 150;
9. Preti dott. Luigi fu Massimiliano, punti 121,733 su 150;
10. Gioseffi dott. Mariano di Gregorio, punti 121,574 su 150;
11. Bertamini dott. Antonio fu Giovanni, punti 120,231 su 150;
12. Pandini dott. Giuseppe di Giuseppe, punti 120,202 su 150;
13. Martini dott. Giuseppe di Mario, punti 118,750 su 150;
14. Gottardi dott. Cesare di Napoleone, punti 117,372 su 150;
15. Bonomi dott. Giacomo Giov. di Costantino, punti 115,158 su 150;
16. Lojacono dott. Pasquale fu Giuseppe, punti 114,066 su 150;
17. Innocenti dott. Tullio fu Giuseppe, punti 113,745 su 150;
18. Tonelli dott. Giuseppe di Francesco, punti 109,731 su 150;
19. Lorenzi dott. Cornelio di Roberto, punti 109,083 su 150;
20. Messina dott. Bonaventura fu Gianuario, punti 107,274 su 150;
21. Niccolini dott. Ervino di Gustavo, punti 106,538 su 150;
22. Pisoni dott. Adriano di Carlo, punti 106,482 su 150;
23. Stoduto dott. Alberto fu Carlo, punti 105,982 su 150;
24. Rippa dott. Italo di Ettore, punti 104,886 su 150;
25. Vitturelli dott. Dario fu Francesco, punti 102,875 su 150;
26. Fox dott. Carmelo fu Giuseppe, punti 96,638 su 150;
27. Piacenza dott. Enrico di Angelo, punti 95,413 su 150;
28. Cariglia dott. Manlio di Giuseppe, punti 95,244 su 150;
29. Crescini dott. Arturo fu Luigi, punti 95,162 su 150;
30. Dionisi dott. Fulvio di Dionisio, punti 92,203 su 150;
31. Caprera dott. Carlo fu Roberto, punti 90,500 su 150;
32. Berteotti dott. Arturo fu Emilio, punti 90,230 su 150;
33. Camin dott. Pompeo fu Pietro, punti 89,732 su 150;
34. Trentini dott. Emilio fu Luigi, punti 88,915 su 150;
35. Baldo dott. Arduino fu Paolo, punti 88,604 su 150;
36. Buscaroli dott. Alberto fu Romeo, punti 87,872 su 150;
37. Bonora dott. Ottorino fu Rodolfo, punti 87,486 su 150;
38. Fronza dott. Remigio di Luigi, punti 87,362 su 150;
39. Rizzonelli dott. Mario di Romano, punti 87,203 su 150;
40. Deluca dott. Luigi fu Onorio, punti 85,786 su 150;
41. De Petris dott. Giuseppe di Guido, punti 85,779 su 150;
42. de Lutterotti dott. Antonio di Carlo, punti 85,707 su 150;
43. Spagnolli dott. Roberto fu Antonio, punti 85,455 su 150;
44. Tomasini dott. Giovanni Carlo di Augusto, punti 85,049 su 150;
45. Righi dott. Marino di Giovanni, punti 84,370 su 150;
46. Cappelletti dott. Claudio fu Giuseppe, punti 82,330 su 150;
47. Andreolli dott. Guido di Pio, punti 81,323 su 150;
48. Frediani dott. Pietro di Giovanni, punti 80,556 su 150;
49. Sartori dott. Pio di Giuseppe, punti 79,566 su 150;
50. Larcher dott. Mario fu Giuseppe, punti 77,249 su 150;
51. Fellin dott. Eduino fu Ferdinando, punti 77,200 su 150;
52. Marchesoni dott. Mario di Giulio, punti 76,082 su 150;
53. Fanzago dott. Filippo fu Luigi, punti 75,497 su 150;
54. Truzzi dott. Gino di Cesare, punti 74,549 su 150;
55. Franchi dott. Roberto fu Germario, punti 73,107 su 150;
56. Pasquali dott. Gioachino di Enea, punti 72,000 su 150;
57. Zuech dott. Ermanno di Stefano, punti 71,956 su 150;
58. Mosna dott. Iginio di Vittorio, punti 71,115 su 150;
59. Corretti dott. Fulvio Federico fu Augusto, punti 71,082 su 150;
60. Bagozzi dott. Bruno di Giovanni, punti 70,000 su 150;
61. Scrinzi dott. Sandro di Enrico, punti 68,541 su 150;
62. Aielli dott. Claudio fu Guido, punti 67,615 su 150;
63. Butturini dott. Antonio di Luigi, punti 65,695 su 150;
64. Gottardi dott. Carlo di Napoleone, punti 65,037 su 150;
65. Belli dott. Silvio fu Giovanni, punti 64,000 su 150;
66. Schmidt dott. Francesco di Giuseppe, punti 63,956 su 150;
67. Pastorini dott. Aurelio di Gustavo, punti 61,121 su 150;
68. Zatelli dott. Mariano fu Filiberto, punti 59,389 su 150;
69. Piffer dott. Mario di Domenico, punti 57,708 su 150;
70. Caverni dott. Achille di Federico, punti 56,024 su 150.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 10 agosto 1950

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il proprio decreto di eguale data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1947;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 55 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso al posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Bettini dott. Amedeo fu Cesare: Mori;
2. Slucca dott. Vittorio fu Adolfo: Trento - capoluogo;
3. Dorigotti dott. Alberto fu Giuseppe: Volano;
4. Ravagni dott. Mariano fu Giuseppe: Mezzolombardo;
5. Pisoni dott. Galeazzo di Luigi: Lavis con Zambana;
6. Endrizzi dott. Adolfo fu Marcello: Trento Mattarello;
7. Largaiolli dott. Dionigio di Riccardo: Riva-Torbole e Nago;
8. Tappainer dott. Giacomo fu Ernesto: Pinzolo;
9. Preti dott. Luigi fu Massimiliano: Revò;
10. Gioseffi dott. Mariano di Gregorio: Canale S. Bovo;
11. Bertamini dott. Antonio fu Giovanni: Ala;
12. Pandini dott. Giuseppe di Giuseppe: Vigolo Vattaro;
13. Martini dott. Giuseppe di Mario: Ossana;
14. Gottardi dott. Cesare di Napoleone: Ora;
15. Bonomi dott. Giacomo Giov. di Costantino: Tione;
16. Lojacono dott. Pasquale fu Giuseppe: Dro;
17. Innocenti dott. Tullio fu Giuseppe: Telve;
18. Messina dott. Bonaventura fu Gianuario: Spiazzo;
19. Niccolini dott. Ervino di Gustavo: Sover;
20. Pisoni dott. Adriano di Carlo: Vezzano;
21. Stoduto dott. Alberto di Carlo: Rumo;
22. Rippa dott. Italo di Ettore: Castello Tesino;
23. Vitturelli dott. Dario fu Francesco: Roverè della Luna;
24. Fox dott. Carmelo fu Giuseppe: Lomaso;
25. Piacenza dott. Enrico di Angelo: Canazei;
26. Cariglia dott. Manlio di Giuseppe: Andalo;
27. Crescini dott. Arturo fu Luigi: Imer;
28. Berteotti dott. Arturo fu Emilio: Roncone;
29. Camin dott. Pompeo fu Pietro: Grigno;
30. Trentini dott. Emilio fu Luigi: S. Lorenzo in Banale;
31. Baldo dott. Arduino fu Paolo: Cortaccia;
32. Buscarolli dott. Alberto fu Romeo: Terragnolo;
33. Bonora dott. Ottorino fu Rodolfo: S. Orsola;
34. Fronza dott. Remigio di Luigi: Magrè all'Adige;
35. Rizzonelli dott. Mario di Romano: Tiarno di Sotto;
36. Deluca dott. Luigi fu Onorio: Segonzano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 10 agosto 1950

Il Commissario del Governo: BISIA

(3696)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.